La diffamazione e la stampa

Le ultime novità sulla responsabilità personale del giornalista e del direttore responsabile del cronista d'inchiesta, del vignettista e della satira politica,

dal "caso Sallusti" ai blog e alle edizioni online.

Relatore

Marcello Bergonzi Perrone

Avvocato in Voghera e Milano, membro Circolo Giuristi Telematici, redattore della rivista scientifica: "ciberspazio e diritto".

Collaboratore e docente nel corso di perfezionamento in investigazioni digitali presso l'Università Statale di Milano, membro DFA (digital forensics alumni)





La diffamazione e il web

Quasi tutte le modalità di diffusione di informazioni in Internet possono potenzialmente costituire elemento oggettivo del reato di diffamazione, siano esse in un sito (es.: facebook), un blog, una rivista online, o anche una mailing list o talora anche una chat!

Il problema oggi è molto più rilevante che nel recente passato.

La scoperta della diffamazione

Oggi è molto più difficile che la diffamazione passi inosservata da parte della vittima, grazie ai motori di ricerca, al **self googling** o ai google alterts e sistemi simili o alla cache e alla memoria della rete.

Oggi una diffamazione rischia di rimanere per sempre, e il "diritto all'oblio" è di gestione molto problematica: vi è il rischio che il messaggio diffamatorio rimanga per sempre (es.: nei web archives e nei motori di ricerca, dove può addirittura risultare tra i primi risultati della ricerca).

La diffamazione art. 595 c.p.

- 1. Chiunque ... comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
- 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
- 3. Se l'offesa è recata **col mezzo della stampa** o con **qualsiasi altro mezzo di pubblicità**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni **o** della multa non inferiore a euro 516.

Differenze con l'ingiuria

Art. 594 c.p.

- 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
- 2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
- onore o decoro / reputazione
- persona presente / assente
- più persone (almeno due)

Onore e reputazione

- Onore: concetto che si correla ad un valore di dignità sociale uguale per tutti (art. 3 Cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...")
- Reputazione: carattere correlato alla personalità effettiva e storica del soggetto passivo
- Correlazione: la reputazione è tutelata non solo come dignità indivisibile e comune a tutti gli uomini, ma anche come riflesso dell'onore nella valutazione sociale, cioè come considerazione, credito sociale che ciascuno si è guadagnato nell'esercizio delle sue attività (cd.: onore in senso oggettivo).

Il bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti

- Articolo 21 Cost.: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. - La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Da un lato, la tutela della reputazione e dell'onore
- Dall'altro la tutela della informazione (e di critica):
- diritto di informare (diritto di esprimere, informando, il proprio pensiero)
- diritto di informarsi (come presupposto del diritto di informare)
- diritto di ricevere informazioni

Il limite del diritto di cronaca / critica

- il diritto di cronaca (e di critica), come ogni diritto, si definisce per mezzo dei suoi stessi limiti, che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, sono:
- 1) verità del fatto narrato (correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia = verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
- 2) **pertinenza** (oggettivo interesse che essi fatti rivestono per l'opinione pubblica);
- 3) **continenza** (correttezza con cui i fatti vengono riferiti) (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 7632 del 06-07-1992).

La verità e la continenza

- Verità: rispetto del nucleo centrale ed essenziale della notizia diffusa, con riferimento a tutti gli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia.
- Continenza: diffusione della notizia in una forma civile, non aggressiva, leale, non ambigua né superflua o deteriore rispetto all'obiettivo dell'informazione dell'opinione pubblica

La continenza per la Cass. Civ.

- Il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non possono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale... omissis ...
- (anche, ndr) ... la non piena corrispondenza al vero degli elementi collaterali della notizia (cioè: gli elementi cosiddetti del "contesto espressivo", tono dell'articolo, accostamento fotografico e sottotitolo, ndr) può costituire solo elemento indiziario, inidoneo ad aggredire l'altrui reputazione e a giustificare di per sé la sussistenza dell'illecito.

Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 feb. 2013 n. 2661

La pertinenza

- Pertinenza oggettiva: intrinseca rilevanza pubblicosociale
- Pertinenza indiretta: aspetti privati o personali che assumono uno specifico interesse pubblico-sociale, perché connessi, a un interesse pubblico (es: il politico contro la droga che assume stupefacenti)
- Oppure quando la condotta del singolo entra a far parte della sfera pubblica per il suo inserimento non casuale, ma funzionale, in fatti, avvenimenti, cerimonie (es: casi di cronaca giudiziaria)

Le norme sulla stampa periodica (su carta e online)

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa

- Art. 1. **Definizione** di stampa o stampato
- Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
 - Art. 3. Direttore responsabile.
- Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Art. 5. Registrazione

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

La specialità delle norme sulla Stampa

- Art. 16. Stampa clandestina.
- Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
- La normativa formata dagli articoli 3 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa è stata estesa, con le leggi 103/1975, 223/1990 (la c.d. legge Mammì) e 62/2001-alle testate giornalistiche televisive, radiofoniche e di internet.

La rettifica art 8

- Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
- Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
- Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
- Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
- Omissis La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo
 è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000. omissis

Le pene per diffamazione a mezzo Stampa

Art. 13 L. stampa. Pene per la diffamazione

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni E quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 110. c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 57. c.p. Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

La responsabilità anche solo civile

• La forma della critica non è civile (non è continente, ndr) quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato.

(Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5259 del 18-10-1984)

Le norme civili di riferimento

Art. 11 - (Responsabilità civile)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

La riparazione pecuniaria

• in tema di diffamazione con il mezzo della stampa la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948, in quanto a detta riparazione è tenuto non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento.

(sez. V Penale, sent. cd. "Belpietro", 6 dicembre 2012 – 16 aprile 2013, n. 17348; Sez. 5, n. 13198 del 05/03/2010 - dep. 08/04/2010, Belpietro, Rv. 246904; conf. Sez. 5, n. 15114 del 15/03/2002 - dep. 22/04/2002, Battista, Rv. 221318)

Rapporto azione penale / azione civile

- La sentenza di proscioglimento in sede penale NON ha valore di giudicato nel processo civile, NE' di prova legale
- È un elemento di prova documentale sulla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale (cioè: dice come è andata in sede penale...)
- Il giudice civile DEVE tenerne conto, valutandola liberamente secondo il suo prudente apprezzamento
- La mancata valutazione della assoluzione, o la non congruità della motivazione sulla sua valutazione, è ricorribile per Cassazione.

Cass. Civ. sez. III, sent. 5 feb. 2013 n. 2661

Alcuni esempi: La fotografia e didascalia

- foto di un mendicante nel centro città ripreso mentre elemosina a commento di un titolo: "i mali della città: prostituzione, vandalismo, accattonaggio", con la didascalia "un questuante all'opera nel centro storico".
- Cass. Pen. 11 ottobre 2011 n. 3721: "Ia fotografia non può essere considerata neutra. Evidenzia un disvalore sociale. Il lettore era portato a identificare la protagonista della foto come uno dei mali da combattere descritti nell'articolo, uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina".

L' "attacco personale"

• In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto all'esercizio di cronaca e di critica all'opera altrui deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, dato che in tale ipotesi, l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito di una seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, ma trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.

(Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 10881 del 16-12-1983).

Il solo titolo diffamatorio

- in tema di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato sia il testo letterale sia il complesso dell'informazione, rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini l'accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile. Ne deriva che la lesione dell'altrui reputazione può verificarsi nel caso di un articolo dal testo inoffensivo, ma che sconfini nell'illecito per via di un titolo offensivo
- (Cass. Pen. sez. V, n. 162 del 27.11.1991; sez. 5, n. 164 del 12.12.1991)

La responsabilità per concorso nel reato del direttore

La responsabilità più tipica del D.R. è quella di cui all'art. 57 c.p.

(RESPONSABILITA' OMISSIVA PER DOLO O COLPA)

 MA se c'è coscienza e volontà di cooperare alla commissione della diffamazione e se il direttore ha "partecipato" alla "deliberata pubblicazione" della notizia falsa e diffamatoria, si pone come coautore del reato, e risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p.

(RESPONSABILITA' PER DOLO SOLAMENTE – ANCHE EVENTUALE)

Gli "indici rivelatori"

- Gli indici rivelatori del concorso nel reato ex art. 110
 c.p., sono:
- la forma, l'evidenza, e la collocazione tipografica dei titoli e delle illustrazioni dell'articolo diffamatorio (corpo,titolo,foto ed altri segni grafici);
- la correlazione dello scritto con il contesto culturale che impegna e caratterizza il numero del quotidiano
- si accerti la consapevole adesione del direttore medesimo al contenuto dello scritto

La competenza territoriale

la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa

I tre criteri

- Il giudice del luogo dove si trova lo stabilimento ove si stampa la copia "nazionale" del quotidiano
- Il giudice del luogo di teletrasmissione del testo.
- Il giudice del luogo ove è ubicata la Prefettura competente a ricevere le copie d'obbligo

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza cd. "Belpietro", 6 dicembre 2012 – 16 aprile 2013, n. 17348

Il "caso Sallusti"

- Il quotidiano **Libero** (direttore A. Sallusti), il 18 feb 2007 pubblica **due** articoli relativi a un fatto di cronaca giudiziaria.
- Il primo articolo inizia in prima pagina, continua all'interno è anonimo, firmato con lo pseudonimo "Dreyfus". (In esso si afferma che un giudice tutelare del tribunale di Torino avrebbe ordinato a una minorenne di abortire).
- Il secondo, a pag. 12, è firmato (Andrea Monticone), col titolo "costretta ad abortire da genitori e giudice", ed evocava iniziative della locale Procura per chiarire le circostanze dell'accaduto ("restano poco chiare le circostanze di tutto l'accaduto, tanto che la Procura ha acquisito la documentazione dell'Ospedale;).

per reperire gli articoli:

http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?idSezione=17617&idSezioneRif=26

http://www.young4young.com/news.php?id=1361

Il fatto distorto

- Ma il giorno prima, il 17 feb., l'ANSA pubblicava 4 dispacci di smentita, con cui si dava atto che il giudice in sostanza aveva fatto il proprio dovere, tanto che altri quotidiani avevano pubblicato correttamente la notizia, Il TG3 regionale e Radiogiornale RAI 2 ricostruivano gli esatti contorni della vicenda, perché il giudice non aveva ordinato proprio nulla, ma aveva solo autorizzato la autonoma decisione della minorenne e di sua madre di praticare l'aborto.
- Il giudice, insomma, prendeva solo atto della decisione già presa della minore e della di lei madre, e autorizzava ad agire, e nemmeno la locale procura apriva mai il caso per indagare sull'accaduto.

I fatti successivi e l'imputazione

LIBERO non ha mai rettificato la notizia, anzi:

il **23 febbraio 2007:** il quotidiano pubblica ancora un articolo di **Carlo Taormina** dal titolo "La storia di Valentina costretta ad abortire".

Da qui il **rinvio a giudizio** ed i conseguenti tre gradi di processo:

- un solo capo di imputazione per il giornalista Monticone, per il reato (commissivo) di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c.p e art. 13 L. 47/1948
- due capi di imputazione per il direttore responsabile. Il primo ex art. 57 e 595 c.p.c e 13 L. 47/1948 perché ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo firmato da Dreyfus. Il secondo commissivo ex art. 595 c.p. e 13 L. 47/1948, in quanto l'articolo a firma di pseudonimo non identificabile è riconducibile al direttore responsabile, quantomeno in concorso ex art. 110 c.p.

La sentenza di I grado

- Il **26 gen 2009** il **Tribunale di Milano** condanna i due giornalisti **solo a pene pecuniarie**:
- A. Sallusti a un'ammenda di 5.000 €; A. Monticone a 4.000 €, oltre alla "pubblicazione della sentenza, per una sola volta e per estratto, sul quotidiano Libero…"
- N.B. A quella data non è ancora noto chi è "Dreyfus"; si saprà solo a partire dal 6 settembre 2012, quando nella trasmissione televisiva Porta a Porta, Vittorio Feltri rivela che Dreyfus è Renato Farina. Il 27 settembre 2012, poi, Renato Farina alla Camera dei deputati dichiara di essere lui Dreyfus

Le due "testimonianze" sono visibili a questo indirizzo:

Renato Farina è stato vicedirettore di LIBERO dal 2000 al 2006, e il 2 ottobre 2006 l'ordine dei giornalisti lombardi sospende Farina per un anno, con l'accusa di aver pubblicato notizie false in cambio di denaro dal SISMI.

l'uso di pseudonimo la giurisprudenza precedente

- Lo pseudonimo, quando abbia assunto la stessa importanza del nome, è tutelato, nel campo del diritto civile, allo stesso modo di questo (art. 9 c.c.), cioè mediante azione giudiziaria in caso di usurpazione o di contestazione da parte di altri.
- Qualora l'alias sia utilizzato dall'autore per sottrarsi alle negative conseguenze della ideazione e diffusione di fatti non veri e delle correlate valutazioni, ingiustificatamente offensive= responsabilità del D.R., direttore editoriale, dell'editore.
- La pubblicazione di un articolo senza nome comporta l'attribuzione dell'articolo al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio

L'appello

- La sentenza di I grado viene appellata da tutte le parti, PM compreso
- La Corte App. Milano rigetta l'appello degli imputati, mentre accoglie l'appello della P.O. e del PM, ritenendo che il Giudice di I grado abbia errato nella mancata ed esatta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 13 L. stampa.
- La sent. del 17 giugno 2011 conferma quindi la condanna, MA ridetermina la pena in 14 mesi senza condizionale per concorso nel reato ex art. 110 cp. di cui agli artt. art. 595 c.p., L. n. 47 del 1948, art. 13 con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato, in qualità di direttore responsabile del quotidiano Libero e, quindi, da intendersi autore dell'articolo redazionale a firma Dreyfus, pseudonimo non identificabile e, pertanto, a lui riconducibile.

La condanna per entrambi gli articoli

Sallusti viene condannato anche per il primo articolo, quello firmato da Monticone, ex art. 57, 595 c.p., L. n. 47 del 1948, art. 13, perché, quale direttore responsabile del quotidiano Libero, pubblicato in Milano, ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo dal titolo "Costretta ad abortire dai genitori e dal Giudice", a firma di Andrea Monticone, il controllo necessario ad impedire che con esso venisse offesa la reputazione di C.G., Magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino. Con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato.

Nel testo della sentenza di I grado (p. 8) il Giudice affermerà il dolo specifico di Sallusti: "Non di errore si è trattato, ma di deliberata volontà di attaccare il magistrato che aveva tenuto un comportamento assolutamente professionale e corretto".

La Cassazione e i due principi di diritto

Gli imputati ricorrono in Cassazione, che in 26 pagine di sentenza il 26 settembre 2012 conferma la pronuncia.

Due i principi di diritto (massime) ricavabili:

Primo - In caso di pubblicazione di articolo diffamatorio il direttore di un giornale **può** essere chiamato a risponderne, **a titolo di concorso** (110 c.p.) nel reato di diffamazione a mezzo stampa, ove un complesso di circostanze esteriorizzate nel testo pubblicato risulti indicativo del **meditato consenso e della consapevole adesione** del direttore medesimo al contenuto dello scritto, la cui conformità alla normativa civile e penale è chiamato a controllare

Sentenza n. 41249 del 26 settembre 2012 - depositata il 23 ottobre 2012 http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.as p?ID=1795

Il secondo principio

Nella diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione di un articolo senza nome, e quindi senza l'indicazione della persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie e delle valutazioni in esso contenute, comporta l'attribuzione dell'articolo al direttore responsabile per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio. Ne consegue che, a fronte dell'avvenuta pubblicazione, è possibile ipotizzare il concorso del medesimo direttore con l'autore dell'articolo diffamatorio, se non addirittura l'attribuibilità a lui stesso dell'articolo privo di firma e quindi della diffamazione, salva la prova del solo reato di cui all'art. 57 c.p., per non averne impedito la pubblicazione.

Cosa accade di solito?

- Secondo uno studio pubblicato sulla rivista giuridica "Guida al diritto" del 01 gen. 2013 n. 13 (pag. 21), in caso di diffamazione a mezzo stampa le sanzioni sono:
- reclusione e multa: 20 %
- solo reclusione: 20 %
- solo multa: 60 %
- durata media reclusione: 7 (sette) mesi
- importo medio multa: € 850,00
- importo medio risarcimento danni: € 13.600,00
- Rigetto delle domande: 56,6 %

Chi sono di solito i soggetti?

- I soggetti attivi e passivi nelle cause civili e penali in tema di diffamazione a mezzo stampa sono:
- parti lese: persone fisiche 91%
- imputati / convenuti:

Editore: 73%

Direttore responsabile: 66%

Giornalista: 64 %

Conduttori ed ospiti radiotelevisivi: 7%

Soggetto intervistato: 6%

(fonte: "Diffamazione tramite mass-media" di S. Peron E. Galbiati, indagine su un campione di 83 sentenze civili nel triennio 2010/2012)

La situazione tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa

- 26 Stati prevedono la reclusione
- 16 Stati non prevedono la reclusione
- 4 Stati prevedono la reclusione solo in casi peculiari (es.: diffamazione al sovrano, o ad organi dello Stato)
- Azerbaijan, Germania, Paesi Bassi, Principato di Monaco e Slovacchia prevedono il carcere fino a 5 anni, e la Moldova fino a 7 anni (in caso di offesa verso le Autorità o i simboli dello Stato)

Fonte: Guida al diritto-il sole 24 ore, n. 1 del 01 gennaio 2013

L'esecuzione della sentenza la mancanza di condizionale

"La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non solo è inammissibile per non aver costituito oggetto di impugnazione in sede di appello, ma anche perchè, sul piano sostanziale, non indica alcun elemento che consenta una prognosi positiva, sui futuri comportamenti di un giornalista che, in un limitato arco di tempo (dal 2.9.2001 al 30.5.2003) ha sei volte manifestato una reiterata indifferenza colposa nei confronti del diritto fondamentale della reputazione e una volta (il 12.10.2002) ha leso direttamente, tale bene.

In conclusione, la storia e la razionale valutazione di questa vicenda hanno configurato i fatti e la personalità del loro autore, in maniera incontrovertibile, come un' ipotesi eccezionale, legittimante l'inflizione della pena detentiva."

Sallusti e la "svuotacarceri" o "legge Alfano" n. 199/2010

- Decreto del PM di Milano del 26/11/2012 definisce "inopportuna" la detenzione del direttore di Libero.
- Interpreta sistematicamente ed applica l'art. 656 cpp (sospensione dell'ordine di esecuzione) con la L. 199/2010
- Stabilisce la esecuzione della pena presso il domicilio, non vista come alternativa al carcere (ad es: la L Gozzini, affidamento in prova etc..), ma come modalità ordinaria di esecuzione della pena detentiva breve
- Il PM DEVE applicare la detenzione domiciliare se verifica un idoneo domicilio e la mancanza del pericolo di fuga e di reiterazione del reato
- È sottratta al controllo del reo, perché è una modalità di esecuzione pena prevista per legge.

Il meccanismo della sospensione

- Se non si sospendesse la pena, si avrebbe disparità di trattamento tra chi (ad es.: il recidivo) non può godere del beneficio della 199, ma si vede comunque sospesa la pena in attesa della istanza di affidamento in prova.
- Vi è quindi una fase di "sospensione", di attesa per la verifica della eventuale istanza di affidamento e/o altra misura alternativa, decorso il quale si procede alla espiazione della pena presso il proprio domicilio, che viene seguito dal magistrato di sorveglianza che determina la modalità esecutiva della pena.

Gli "errori" nel caso Sallusti

- 1 Mai nessuno ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme che prevedono il carcere per contrasto con l'art. 10 CEDU.
- 2 non c'è stata alcuna impugnazione in Cassazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena
- 3 né in merito alla questione di compatibilità della sentenza con l'art. 10 CEDU
- 4 non c'è stata alcuna istanza di affidamento in prova o richiesta di misura alternativa al carcere

Il giornalismo d'inchiesta

"Al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori dell'attività di informazione, quale genus, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione"

Cass. Civile, Sezione III, 9 luglio 2010, n. 16236.

Il giornalismo di denuncia (2)

- Omissis... è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti...
- I sospetti non devono essere "obiettivamente del tutto assurdi", ma motivati ed argomentati sulla base di "elementi obiettivi e rilevanti"
- I sospetti NON devono essere espressi in modo congetturale, arbitrario e calunnatorio, ma attraverso la valorizzazione di elementi obiettivi, quali anche le dichiarazioni rese da uno degli interessati.

Cass. Pen. Sez. V, sent. 12 dic. 2012 – 27 feb. 2013 n. 9337 (Gabanelli e altri)

La satira

- Il diritto di satira (anche la vignetta) è una forma artistica che mira all'ironia fino al sarcasmo e all'irrisione di chi esercita un pubblico potere merita tutela
- È incompatibile con il parametro della verità
- Se facendo satira, però, si diffonde una notizia, questa deve essere vera (dolo generico)
- Se posizionata in prima pagina, può avere un valore quasi pari all'editoriale.
- (caso di condanna di un vignettista che ha fatto riferimento a una "mazzetta" attribuita a una Soc. (Mediaset) che, invece, era estranea ai fatti, pur essendo l'altra Soc. veramente coinvolta (videotime) di appartenenza allo stesso proprietario)

Cass. Sez. V pen., sent. 18 ott. 2012-31 gen 2013 n. 5065

La satira - segue

"La satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Di conseguenza, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione un comportamento preso di mira e non si risolvono in una aggressione gratuita e distruttivo dell'onore e della reputazione del soggetto interessato."

Cass. III sez. civ. N. 23144/2013 del 24 sett. 2013

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Gad/Cassazione %2023144_2013.pdf (ult. Visita 16/10/2013)

I rapporti con la privacy

- Nell'ambito del diritto di cronaca, la comunicazione dei dati personali deve essere valutata in termini di indispensabilità rispetto alla informazione sulla vicenda giudiziaria che viene fornita, avendo specifico riguardo allo stato (della procedura, ndr) in qui questa si trova e alla necessità di fornire particolari e dettagli sulla questione e sui suoi protagonisti, per informare compiutamente il pubblico
- Riferimento agli artt. 5 e 6 Cod. deontologico (rispetto della essenzialità e indispensabilità della informazione, e dell'interesse pubblico ed attuale della notizia)
- (Cass. sez. III civ., 10-12 ottobre 2012 n. 17408 caso Amanda Knox, in cui un quotidiano ha dato notizia delle sue abitudini sessuali, ritenuta dalla S.C. lesiva e ingiustificata)

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

- Art. 5 comma 1: "Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti"
- **Art. 6 comma 1**: "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia **indispensabile** in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della **qualificazione** dei protagonisti",

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

I c.d. giornali telematici

- l'art. 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite lo "carta stampata". La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione "storica" della norma.
- L'art. 57 c.p. non si applica al direttore di un quotidiano on line per la pubblicazione, all'interno di uno spazio destinato ai "commenti", di una e- mail diffamatoria inviata da un lettore
- Cassazione penale, 16/07/2010, n. 35511, sez. V, reperibile qui: http://www.penale.it/page.asp?IDPag=880 (ult. Visita: 12 aprile 2013)

Divieto di analogia

- D'altra parte, è noto che la giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore della testata televisiva (NB: non il TG!, ndr) sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p., stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa, da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e lo vigenza nel diritto penale del principio di tassatività.
- perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).

La diversità dei media per la Cass.

- differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.
- l'art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato

Giusto equilibrio

Al fine di garantire un giusto equilibrio tra opposte esigenze, limitando da un lato il rischio di abusi della stampa ed evitando dall'altro illegittime limitazioni all'attività giornalistica, si dovrà richiedere un grado di diligenza meno penetrante e circoscritto ai casi di evidente illiceità del contenuto degli scritti.

Evidente illiceità

si dovrà inoltre tener conto delle dimensioni e della struttura organizzativa dell'azienda giornalistica, nonché della natura dello scritto.

L'art. 17 D.Ivo 70/2003 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

- Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
- 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
- 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, ... omissis ... b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario ... omissis ...

Quando c'è responsabilità

- 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente
- Art. 7, comma 3. "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62."

La dottrina più risalente

 Zeno Zencovich: Diritto dell'informazione e dell'informatica: note critiche,1998, p. 15 ss: «in primo luogo la stampante può non esserci (...). In secondo luogo l'uso della stampante è solo facoltativo in un duplice senso: il soggetto può decidere se stampare, e può decidere cosa stampare riproducendo l'intero documento o estrapolandone solo una parte. In terzo luogo vi è una vasta qualità di comunicazioni telematiche insuscettibili di per sé di essere "stampate", come nel caso di messaggi audio e video».

I blog e i forum

- Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.
- la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line.
- impossibile esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa). L'interattività che caratterizza il web 2.0 rende quasi impossibile un controllo capillare e preventivo su tutti i messaggi, che vengono inseriti da terzi sui periodici telematici.

Il "bavaglio" al web

La configurazione di un gravoso, se non addirittura inesigibile, obbligo di controllo e verifica sui contenuti della pubblicazione telematica rischierebbe di limitare fortemente la libertà di comunicazione ed informazione in internet.

Se il direttore dovesse vagliare previamente tutti i contenuti che vengono inseriti sul giornale telematico da lui diretto, verrebbe meno la possibilità di aggiornare in tempo reale i contenuti, che costituisce la prerogativa principale di internet e del suo successo come medium di informazione.

Le "nuove" norme sulla stampa

- il D. L.vo 9.4.2003 n. 70, e la L. 7 marzo 2001 n. 62 NON hanno esteso l'operatività dell'art. 57 c.p. dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D.Lvo).
- Allo stato, dunque, "il sistema" non prevede la punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.

Perché registrare la testata edita online?

- la registrazione ex art. 5 della legge n. 47 del 1948 da obbligo (per la stampa) diventa (per il web) una valutazione di opportunità (se usufruire o meno delle provvidenze previste dalla legge n. 62 del 2001) rimessa in capo ai promotori del sito informativo.
- la registrazione riguarda, nel mondo cartaceo, tutte le pubblicazioni quotidiane o periodiche e che tra gli adempimenti richiesti per procedervi vi è quello dell'iscrizione all'albo dei giornalisti del direttore responsabile ... adempimento che se, per assurdo, fosse esteso all'intero web darebbe luogo, se non ad una stasi, quanto meno ad un forte rallentamento della libertà d'espressione in rete.

Cosi: Valerio Lubello: http://www.medialaws.eu/corte-di-cassazione-e-liberta-di-stampa-sul-web/ (ult. Visita 12 apr. 2013)

La libertà di stampa in Italia

- Nella classifica di "Reporter senza frontiere" del 2013 sulla libertà di stampa, l'Italia risulta in 57esima posizione su 179 Paesi, prima di Ungheria e seguita da Honk Kong. Secondo l'organizzazione non governativa che ha come obiettivo la difesa della libertà di stampa, in Italia, "dove la diffamazione deve essere ancora depenalizzata", si fa un "pericoloso uso delle leggi bavaglio" (http://rsfitalia.org/classifica-mondiale-dellaliberta-di-stampa-2013/classifica-liberta-di-stampa-2013-tabella-con-i-179-paesi/ (visitato il 12 aprile 2013)
- il colosso Eni chiede 25 milioni di euro (venticinque) di risarcimento danni alla trasmissione Report di Milena Gabanelli per un servizio sull'azienda mandato in onda nel dicembre del 2012. L'accusa, contenuta in un atto di citazione lungo 145 pagine, è di averne danneggiato l'immagine (http://www.linkiesta.it/eni-gabanelli (visitato il 12 aprile 2013)

Grazie per l'attenzione